

Regolamento trovato - Comune di NOCERA TERINESE

Data Delibera: 22/05/2003

Numero Delibera: 12

Data entrata in vigore: 01/01/2004

Tipo regolamento: Regolamento ICI

Titolo:

REGOLAMENTO per l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

N° articoli: 46

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il Comune di NOCERA TERINESE, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti. Esso integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2) Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello Statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia. 3) L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell'I.C.I. è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

Art. 2

MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE

1) L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile restano disciplinate dal Capo I del decreto n. 504/92.

Art. 3

FORMA DI GESTIONE

1) Le fasi della liquidazione e dell'accertamento dell'ICI sono gestite direttamente dal Comune, salva la possibilità per la Giunta Comunale di prevedere, con apposito atto deliberativo, di affidare a terzi la relativa gestione, nell'eventualità che si riscontrino, con la suddetta modalità, il mancato raggiungimento dagli obiettivi programmati. Per quanto concerne la riscossione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24. 2) Per quanto concerne la riscossione coattiva, la stessa verrà affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n.

43.

Art. 4

I TERRENI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

1) Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art. 2135 del Codice Civile. 2) Sono, in particolare, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta: a) i terreni incolti o abbandonati; b) i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, c.d. orticelli; c) i terreni non fabbricabili e utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Art. 5

I FABBRICATI RURALI

1) Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali. 2) Ai fini del riconoscimento della ruralità, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lett. a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento; c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate culture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati. d) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell' I.V.A. si presume pari a limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, non possono comunque essere riconosciuti rurali. 4) Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5) Sono, inoltre, considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione. 6) Sono considerati rurali i fabbricati

destinati all'agriturismo. 7) I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come previsti dal comma 2 del presente articolo. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; il contribuente é tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal venire meno dei requisiti che danno diritto all'agevolazione.

Art. 6

I TERRENI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI

1) Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti. 2) A decorrere dall'1 gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 3) La cancellazione dai predetti elenchi e la conseguente perdita dell'agevolazione prevista dalla lettera b), comma 1, dell'art. 2 del D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. 4) In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 70% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente. 5) Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 7

I FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE

1) È soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia. 2) Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.

Art. 8

GLI IMMOBILI REALIZZATI DAL PROPRIETARIO SU AREE DEL COMUNE

1) Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficiario è soggetto passivo dell' I.C.I. a decorrere dalla costituzione del diritto.

Art. 9

GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1) Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita o riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione.

Art. 10

GLI IMMOBILI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE

1) Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.

Art. 11

IL CREDITORE ANTICRETICO

1) Il creditore anticretico è estraneo al rapporto di imposta relativamente all'immobile ricevuto, che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione.

Art. 12

MULTIPROPRIETÀ E CONDOMINIO

1) Nel caso di multiproprietà l'imposta è dovuta dai proprietari in proporzione alla quota di possesso ed alla durata. 2) Per le parti Comuni del condominio l'imposta è dovuta dai condomini in base ai millesimi di possesso, previa comunicazione al Comune da parte dell'amministratore del condominio e, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun condomino. 3) È data facoltà all'amministratore, a nome e per conto del condominio, di effettuare un unico versamento per le parti Comuni dell'edificio.

Art. 13

DEFINIZIONE DEI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO E BASE IMPONIBILE

1) Per fabbricati non iscritti in catasto, per i quali ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto n. 504/92 il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti, si devono intendere: a) i nuovi fabbricati non ancora iscritti ma ultimati, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità; b) i fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale; c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale. 2) Il Comune provvede a trasmettere copia della dichiarazione relativa ai fabbricati non iscritti in Catasto all'Ufficio Tecnico Erariale per

l'attribuzione della rendita entro 90 giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima o del diverso atto attraverso il quale viene a conoscenza della mancata attribuzione della rendita catastale. Entro gli stessi termini ne dà comunicazione ai contribuenti interessati.

Art. 14

VALORE AREE FABBRICABILI

1) Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 ed ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione e viene determinato, per zone omogenee, come dal seguente prospetto: ZONA VALORE VENALE a MQ. (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) Zona R (Centro Storico) euro 5,16/mq. Zona B (Capoluogo) euro 30,99/mq. Zona B (Marina) euro 46,48/mq. Zona C 1.2 (Lott. De Luca) euro 46,48/mq. Zona C 2 (Marina) euro 41,32/mq. Zona C 3 (Contrade) euro 5,16/mq. Zona C 4 (Contrade) euro 3,87/mq. Zona D 1 (Aree Alberghi) euro 46,48/mq. Zona D 2 (Contrade) euro 15,49/mq. Zona D 3 (Industriale) euro 20,66/mq. 2) Il Comune non provvederà ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato. 3) I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo. 4) I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere suscettibili di variazioni previa presentazione, da parte dei contribuenti, di idonea e motivata perizia tecnica a firma di professionista abilitato e previo accertamento e relativa determina da parte del Responsabile del competente Ufficio Comunale, relativamente alla perizia stessa.

Art. 15

AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1) Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 (due) anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 16

FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1) In caso di fabbricato in corso di costruzione, l'imposta è applicata sul valore (determinato con i criteri indicati all'art. 14 dell'area su cui insiste il fabbricato stesso. Nel momento in cui viene comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, e' assoggettato all'imposta come fabbricato. 2) In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori

ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impostivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 17

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1) Le aliquote e le detrazioni d'imposta da applicare dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono determinate come segue: tipo di aliquota aliquota d'imposta -ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille -ABITAZIONE PRINCIPALE- PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE- IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 6 per mille detrazione euro 206,58(*) (*) Per i disabili ed i nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap grave è riconosciuta una ulteriore detrazione d'imposta di euro 51,65 e, comunque, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale. La riduzione può essere richiesta con apposita dichiarazione sostitutiva presentata entro i termini di scadenza della dichiarazione ICI annuale.

Art. 18

ESENZIONI

1) In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti da detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti dall'imposta gli edifici destinati al culto. 2) Sono esentati dal versamento dell'imposta i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 3) Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 1 del presente regolamento gli immobili destinati esclusivamente ad attività di carattere commerciale. 4) La destinazione degli immobili, certificata dal rappresentante legale dell'ente, è trasmessa all'ufficio tributi nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

Art. 19

RIDUZIONI D'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI, O DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

1) La riduzione dell'imposta del 50%, di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto n. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, opera alle seguenti condizioni e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni: a) i requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall'ufficio tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con perizia i cui oneri sono a carico dell'interessato, resa nei termini di 30 giorni dalla richiesta. Il contribuente ha facoltà di far risultare la sussistenza dei suddetti requisiti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In tal caso, il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante perizia tecnica da parte del proprio ufficio tecnico o professionista esterno, sempre con spese a carico del possessore interessato dell'immobile. b) l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. c) si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, semprechè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune, per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Nel caso dovrà essere presentata dichiarazione ICI relativa all'anno in cui si applica la riduzione. 2) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 3) Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 20

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1) In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, se non diversamente disposto con deliberazione del Consiglio Comunale: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) due o più unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che il soggetto passivo abbia presentato, al competente Ufficio del territorio, regolare richiesta di variazione per l'accorpamento delle predette unità. In assenza di tale richiesta, l'aliquota ridotta potrà essere applicata solo ad uno degli immobili, ostandovi il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 504/92, che individua come fabbricato la singola unità immobiliare che possieda i requisiti per essere iscritta come tale nel catasto edilizio urbano. 2) Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante denuncia I.C.I. con indicazione delle relative motivazioni. 3) L'onere di provare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo incombe al contribuente, che può far risultare la situazione di fatto anche a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 15/68, da presentarsi all'ufficio tributi nei termini per effettuare versamento in acconto per l'anno di riferimento. 4) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari contigui anche se con accesso da vie diverse. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 5) Ai fini di cui al comma 4), si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. 6) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. 7) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso. 8) L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria. 9) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 10) Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. 11) Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado. Per beneficiare di tale agevolazione, gli interessati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68 attestante il rapporto di parentela e copia dell'atto di concessione dell'immobile in comodato gratuito. a. La detrazione per l'abitazione principale spetta, ricorrendone i presupposti di legge, anche a chi abbia locato parte dell'appartamento in cui dimora abitualmente. b. Non compete la detrazione per alloggio dato in locazione al proprietario o titolare di altro diritto reale, ancorché egli

stesso dimori in un immobile preso in locazione.

Art. 21

VARIAZIONI ANAGRAFICHE E CONTITOLARI

1) In caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno d'imposta, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale si applica limitatamente ai mesi durante i quali l'immobile è stato adibito a tale destinazione, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni. 2) In caso di contitolari dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel Comune.

Art. 22

DICHIARAZIONE E DENUNCIA

1) I soggetti passivi devono comunicare, su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore dei condominio per conto dei condomini.

Art. 23

VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1) I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. 2) L'imposta liquidata in sede di autotassazione o di accertamento deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune. Gli importi sono arrotondati ad euro 0,52, per difetto se la frazione non è superiore ad euro 0,26, per eccesso nel caso contrario. 3) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad euro 2,07.

Art. 24

MODALITÀ DEI VERSAMENTI - DIFFERIMENTI

1) I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune. 2) I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2°

grado. 3) La giunta comunale, con apposita delibera, può prorogare i termini per effettuare i versamenti qualora si verificano calamità naturali. 4) I contribuenti che intendono beneficiare della proroga di cui al comma 3 hanno l'obbligo di presentare all'ufficio tributi, entro il termine per effettuare ordinariamente il versamento, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 15/68 attestante l'aver subito danni rilevanti, dovendosi intendere per tali quelli pari o superiori alla metà dell'ultimo reddito dichiarato. 5) Gli interessati persone fisiche dovranno produrre personalmente la dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo, mentre per le persone giuridiche la dichiarazione sarà resa dal legale rappresentante. Non sono ammesse forme equipollenti.

Art. 25

RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

1) Qualora sia richiesto al contribuente un versamento pari o superiore alla metà dell'ultimo reddito dichiarato, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, la giunta comunale, su apposita istanza, può concedere una rateizzazione del versamento non superiore a 24 rate mensili. 2) Gli interessati devono presentare l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento. 3) Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente. 4) Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

Art. 26

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1) I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso. 2) E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. 3) Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. 4) La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 27

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per

l'imposta comunale sugli immobili, ICI, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente. 2) Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 28

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati: a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione; b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione. 2) Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento. 3) Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 4) La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza. 5) Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Art. 29

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) L'accertamento con adesione dei contribuenti può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. 2) La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 30

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato. 2) Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 3) La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a

un quarto rispetto alla misura minima prevista dalla legge.

Art. 31

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 30. 2) Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. 3) Non è richiesta la prestazione di garanzia. 4) In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi di legge, al tasso corrente, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata. 5) Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 32

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1) La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 31, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 31.

Art. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1) Per l'omessa presentazione della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 22, si applica la sanzione amministrativa prevista al punto 4, lett.1, dell'art. 59 del decreto leg.vo 15.12.1997 n° 446, determinata in misura non inferiore ad euro 103,00 e non superiore ad euro 516,00 per ciascuna unità immobiliare omessa. 2) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258, prevista dall'art. 14 del decreto leg.vo 18.12.1997 n. 473. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 3) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 4) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di legge, al tasso corrente.

Art. 34

RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per cento di ogni importo non versato. 2) Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 35

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1) Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio. 2) L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. 3) Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11 comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione. 4) Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. 5) L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6) L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 7) Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 36

IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI.

1) In deroga alle previsioni dell'articolo 4, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. 2) E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 37

RAVVEDIMENTO

1) La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e

comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza; b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla scadenza; 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori di legge, al tasso corrente. 3) Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 38

RIMBORSI

1) I contribuenti possono chiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente pagate entro il termine di tre anni dal versamento o da quando è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2) Non si procede a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 10,33 (£. 20.000). 3) Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 13 del Decreto n. 504/92 sulla compensazione fra debiti d'imposta e crediti da rimborso, l'ufficio tributi trasmette ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso una comunicazione con l'indicazione delle somme liquidate e l'avviso della facoltà di compensazione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione della nota. 4) I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti e i debiti d'imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune. 5) Sulle somme corrisposte a titolo di rimborso spettano gli interessi di legge, al tasso corrente. 6) Non può, tuttavia, essere chiesto il rimborso delle somme versate da parte di chi abbia ottenuto una sentenza della Commissione tributaria di riduzione della rendita catastale dell'immobile, ancorché definitiva.

Art. 39

RIMBORSI PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1) Per le aree divenute inedificabili, a seguito di provvedimento dell'Amministrazione comunale, i contribuenti hanno diritto: a) al rimborso dell'imposta versata nei tre anni precedenti, se l'inedificabilità dell'area ne determina l'esclusione dal campo di applicazione dell'I.C.I.; b) al rimborso della maggior imposta versata nei tre anni precedenti rispetto a quella dovuta sul corrispondente terreno agricolo qualora l'area, in carenza della edificabilità, rientra fra quelle indicate dall'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto n. 504/92. 2) Le somme a rimborso devono essere richieste dagli interessati, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dal provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo. 3) Nessun rimborso è dovuto qualora sulle aree siano stati edificati o siano incorso di edificazione manufatti stabilmente ancorati al suolo, anche se realizzati da terzi o

abusivamente.

Art. 40

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.

1) In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale. 2) Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 41

UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1) Le somme di cui al precedente art., entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali: a) per il miglioramento degli arredi ed attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il 0.05 e il 0.15 %; b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra 0.50 e 0.85 %.; 2) Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante. 3) La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

Art. 42

NORME ABROGATE

1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43

PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 45

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c) i regolamenti comunali.

Art. 46

RINVIO DINAMICO

1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
